



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: CA.FER S.R.L.S. – N.REA PZ-143828: PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO DEL SOCIO UNICO.

IL DIRIGENTE IN QUALITA’ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell’11 gennaio 2019;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;

VERIFICATO che l’argomento in oggetto rientra nell’ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;



CONSIDERATO CHE:

- il quarto comma dell'art. 2470 del codice civile prevede che *“quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio”*;
- che l'art.40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 riportante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito nella Legge n.120 del 2020, stabilisce che ogni *“iscrizione d'ufficio (...) conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte al Registro Imprese”* è disposta con determinazione del conservatore;
- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che *“ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione”* e al comma 7 che *“contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese”*;

PRESO ATTO CHE:

- agli atti dell'ufficio del registro delle imprese è risultato che la società *“CA.FER S.R.L.S.”* (REA PZ-143828 e C.F. 01915340762) non ha provveduto a trasmettere la comunicazione prevista dall'art.2470 c.c. a seguito dell'iscrizione dell'atto costitutivo del 19/03/2015 (istanza protocollo: PZ/2015/6377 DEL 8/04/2015);
- con nota n. 5887/U del 26/03/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio per mancata comunicazione del socio unico, Sig. Ferrara Carmelo (FRRCML62R12G786Q), assegnando il termine di 10 giorni per far pervenire eventuali controdeduzioni ovvero adempiere, trasmettendo istanza telematica di comunicazione socio unico;
- l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 e segg. della legge n.241/90, con assegnazione di un termine di 30 giorni, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;
- che la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del socio unico, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo pec iscritto presso il Registro delle Imprese, risulta regolarmente consegnata;
- che il legale rappresentante ha provveduto all'iscrizione del socio unico con istanza Protocollo nr. 18170/1 del 27/03/2024;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio registro imprese;

DETERMINA

- di disporre l'archiviazione del procedimento di iscrizione d'ufficio del socio unico della società CA.FER S.R.L.S. – N.REA PZ-143828;



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



- di comunicare il presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritta in visura;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente.

Il Dirigente Area n. 2
“Registro Imprese
e Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.